



COPIA

COMUNE DI LENDINARA

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - di Prima Convocazione

O G G E T T O

Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC".

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

A questo punto risultano:

VIARO LUIGI	Presente
ZEGGIO FRANCESCA	Presente
BASSAL NABEEL	Presente
DAINESE RENZO	Presente
LUCCHIARI MARCO	Presente
GHIRARDELLO CLAUDIO	Presente
MASIERO LORENZA	Presente
BONAGURIO ANNA	Presente
CESTAROLLO FRANCESCA	Presente
BROCANELLO ELVIDIO	Presente
ZAMPIERI MADDALENA	Presente
BERNARDINELLO DAVIDE	Presente
BORILE STEFANO	Assente
SINIGAGLIA CHIARA	Assente
BRNZOLO MATTEO	Presente
FERRARESE GUGLIELMO	Presente
SAMBINELLO FEDERICO	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale PALUMBO DOTT. ALFREDO.

Il Sig. DAINESI RENZO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg

LUCCHIARI MARCO
MASIERO LORENZA
FERRARESE GUGLIELMO

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to DAINESI RENZO

Il Segretario Generale
F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO

Reg. Pub. 322

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal **17-05-2016**

al **01-06-2016**

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL 267/2000.

Addì **17-05-2016**

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to BUSON DANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **27-05-2016** essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

li **30-05-2016**

Il Segretario Generale
F.to

La presente copia è conforme all'originale

Addì **17-05-2016**

Il Resp. Servizio Segreteria
BUSON DANTE

E' presente anche il Sig. Amal Federico in qualità di Assessore Esterno, come da art. 38 dello Statuto Comunale, nominato con Decreto Sindacale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446/1997 il quale prevede che il Comune possa disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie eccezione fatta per l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, e comunque nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/04/2014 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2015.

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, e IMU.

Preso atto che in più punti la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede che il comune, può, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 disciplinare nel dettaglio le modalità applicative dell'imposta stessa sia in merito alla Tariffa rifiuti che in merito alla Tariffa sui servizi che sull'IMU.

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti i commi 659 e seguenti dell'articolo 1 della legge 147/2013 che prevedono che i comuni con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere riduzioni tariffarie, agevolazioni ed esenzioni nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Dato atto che, nonostante il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, stabilite dal comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) non si applichi alla TARI, la modifica al regolamento IUC in argomento non comporta inasprimento di fiscalità locale.

Preso atto che le proposte di modifica pervenute a questa amministrazione sono state valutate e in parte ampiamente condivise dalle commissioni Consiglieri I[^] e III[^] convocate in seduta comune il 31.03.2016;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 21/03/2016 ad oggetto "Proposta al Consiglio Comunale di alcune modifiche al Regolamento IUC per l'applicazione della TARI" e ritenuto di accogliere la proposta ivi contenuta in quanto trattasi di forma agevolative introdotte per famiglie in particolari situazioni di disagio economico/sociale che concretizzano, di fatto, uno dei fondamentali compiti dell'ente locale nella promozione dello sviluppo sociale della collettività amministrata. Nonché introdurre forme di riconoscimento premiale alle attività produttive che contribuiscano al rilancio dell'occupazione e quindi al miglioramento della generale situazione economico sociale.

Acclarato che le modifiche regolamentari su descritte comportano una spesa per l'ente per mancato incasso a titolo di TARI ragione per la quale nel bilancio è stata iscritta apposita posta di spesa – compensativa- finanziata con entrate diverse dalla TARI.

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all'art. 97, comma 2, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Udita la discussione intervenuta come risulta dall'allegato verbale, redatto dalla ditta incaricata della stenotipia, derivante dalla registrazione avvenuta durante la seduta, che forma parte integrante della presente delibera;

A questo punto, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in forma palese per alzata di mano, in esito alla quale si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n° 15

Consiglieri votanti n° 15

Consiglieri astenuti n° ///

Voti favorevoli n° 15

Voti contrari n° ///

A seguito del risultato della votazione, debitamente accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio,

D E L I B E R A

1) per quanto in premessa esposto di modificare il Regolamento istitutivo dell'Imposta comunale unica (IUC) come segue:

A) riscrivere l'art. 23 del titolo III° con la voce “Riduzioni e agevolazioni” come segue:

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
(art.1 commi 659 seg. legge n. 147/2013)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi continuativi all'anno: riduzione del 15 %;

b) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari (art. 17, comma 5): riduzione del 30 %;

c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 % nella parte fissa e parte variabile;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero o altro comune italiano, per più di sei mesi continuativi all'anno, per motivi di lavoro: riduzione del 50 % nella parte fissa e parte variabile.

e) In caso di presenza di un invalido in famiglia:

- con grado di invalidità dal 70% al 100%;
- non autosufficiente con più di 65 anni di età;
- priva di vista (legge 382/70 e 508/88);
- sordomuta (legge 381/70 e 508/88);
- disabile con handicap grave (art. 3 c. 3 della legge 104/92);

si applicano le riduzioni nella parte fissa e nella parte variabile con rispetto dei parametri reddituali che seguono:

- riduzione del 30% se il nucleo familiare ha ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00;
- riduzione del 20% se il nucleo familiare ha ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 7.500,00;
- riduzione del 10% se il nucleo familiare ha ISEE compreso tra Euro 7.501,00 ed Euro 10.000,00.

f) Alle famiglie a "basso reddito" si applicano le riduzioni nella parte fissa e nella parte variabile tenendo in considerazione la situazione reddituale - mediante indicatore ISEE- e le componenti familiari come segue:

- riduzione del 10% se il nucleo familiare ha ISEE inferiore a 7.500€ con un figlio o senza figli a carico;
- riduzione del 15% se il nucleo familiare ha ISEE inferiore a 7.500€ con due o tre figli a carico;
- riduzione del 20% se il nucleo familiare ha ISEE inferiore a 7.500€ con quattro più figli a carico.

Le riduzioni contrassegnate con le lettere e), f) costituiscono autonome voci di spesa da finanziare annualmente con appositi fondi di bilancio diversi dai proventi della TARI.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano all'intestatario della posizione TARI e decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento o dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate a condizione che l'immobile non sia locato. L'istanza deve essere presentata annualmente entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Per le riduzioni di cui al comma 1 lettere e), f) entrano in vigore dal 01/01/2016, solo per l'anno 2016 la domanda può essere validamente presentata entro il 30/05/2016 a decorrere dal 01/01/2016.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10 % su quota fissa e variabile. La riduzione viene applicata dalla data di presentazione della richiesta attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e dichiarandone la modalità di gestione (a mezzo di biocompostatore, gestione in cumulo o concimaia, e a condizione che il processo risulti controllato, avvenga ad idonea distanza dalle proprietà confinanti, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia appunto utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti).

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

B) Aggiungere l'articolo 23 Bis con la voce:

Art. 23 BIS. Riduzioni a finalità sociali per utenze non domestiche
(art.1 commi 659 seg. legge n. 147/2013)

1. Per le attività produttive, commerciali o di servizi, che abbiano sede operativa nel territorio del Comune di Lendinara che creino nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, è prevista la riduzione nella parte fissa e nella parte variabile come segue:

riduzione del 2% per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 2016.

2. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni TARI, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un triennio a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa del dipendente assunto. La riduzione non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.

3. La riduzione costituisce autonoma voce di spesa da finanziare annualmente con appositi fondi di bilancio diversi dai proventi della TARI.

2) Di dare atto che il testo coordinato e aggiornato del regolamento IUC è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) Di dichiarare, a seguito di distinta votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento urgente e, quindi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato: parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria Protocollo Generale n.0007855 del 22.04.2016.

Allegato delibera n.

del

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC".

(*****) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
- F.to MELON PAOLO -

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO
- F.to LUCCHIARI LORENZO -

Il Segretario Generale dà atto di aver svolto i compiti di cui all'art.97, comma 2° del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000.

II SEGRETARIO GENERALE
- F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO -